

COMUNE DI AIRASCA

Regolamento generale per l'attività di
barbiere parrucchiere ed attività affini

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21 IN DATA
18/04/2005**

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna estetista ed affini sono disciplinate dalla legge 23/12/1970 nr. 1142, legge 4/1/1990 nr. 1, dalla legge reg. 9/12/1992 nr. 54 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
3. Con il termine "parrucchiere per uomo e per donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, il taglio della barba ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista;
4. Con il termine di estetista si designano le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
5. L'attività relativa ai solarium o centri di abbronzatura è da ritenersi come particolare attività specialistica facente capo all'attività di estetista. Per l'esecuzione di attività di solarium si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 4.11.99, nr. 78.

ARTICOLO 2

**Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna ed estetista**

I. E' costituita la Commissione Consultiva Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'articolo 3 della legge 23/12/1970 nr. 1142, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;
- n. 3 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e per donna;
- n. 2 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;
- nr. 3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- nr. 1 rappresentate della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

2. Funge da segretario un dipendente del Comune, nominato con deliberazione della Giunta Comunale di qualifica non inferiore alla cat. "C".

3. La designazione dei componenti, da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori, deve essere comunicata al sindaco entro 15 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione, di alcuni membri, il Sindaco potrà assegnare un ulteriore termine fino ad un massimo di 15 giorni per provvedervi. Decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri che risultano designati e all'insediamento della Commissione. Essa risulta validamente costituita a tutti gli effetti. E' comunque fatta salva la nomina dei restanti componenti su tardiva designazione.

4. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti in merito a:
- predisposizione del Regolamento e sue modifiche;
 - domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subingresso o trasferimento di quelli esistenti;
 - calendario ed orari di apertura e chiusura degli esercizi;
 - su ogni altra materia di competenza per cui lo richieda la Civica Amministrazione, tramite il Sindaco.
5. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere rieletti.
6. La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari alla maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono sostituiti. La proposta di sostituzione è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato. La Giunta Comunale provvederà alla sostituzione ai sensi dei precedenti artt. 3 e 5.

ARTICOLO 3

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro

e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, Istituti, Uffici, Ospedali, Alberghi, Hotels, Centri Commerciali, sedi o distaccamenti delle Forza Armate e simili, sempre che siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
4. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro. Anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma.
5. Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazioni e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del Comparto.

ARTICOLO 4

Conseguimento della qualificazione professionale

1. La qualificazione professionale si intende conseguita dal soggetto, se questi sia, ovvero sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo Professionale delle imprese artigiane, oppure se presti o abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere o mestiere affine, iscritta in un Albo provinciale delle imprese artigiane, in qualità di dipendente o di collaboratore . Per quanto concerne i

requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista si fa rimando alla specifica normativa di cui alla legge 4.1.90, nr. 1.

2. L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla Commissione Provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.
3. Si ritiene, comunque, conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.
4. La qualificazione professionale si intende altresì conseguita dal soggetto se egli abbia seguito in precedenza un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19/01 /1995 n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
5. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuola professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti Organi dello Stato.

ARTICOLO 5

Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - con presenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali.

1. Ad una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla legge 8/08/85 n. 443, non possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercenti posti in luoghi diversi.
2. In deroga al comma precedente, il sindaco sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore specifica autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e

che tale attività sia svolta e diretta da persona in possesso della relativa qualifica professionale.

3. Ad una stessa società, avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni, non superiori al numero dei soci qualificati che erano manualmente e professionalmente nell'impresa.
4. Ad una stessa società, non avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale. In questo caso sull'autorizzazione amministrativa, di cui ai seguenti articoli, dovrà essere indicato il nome della persona incaricata dalla direzione dell'azienda.
5. Ad una stessa persona non è possibile attribuire più di un' autorizzazione amministrativa.
6. Le attività disciplinate dal presente Regolamento e dalle disposizioni ad esso integrative, possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio, con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per coprire tutte le attività ricomprese nell'autorizzazione. Il possesso di distinti e separati ambienti, in questo caso, può essere richiesta solo se l'autorizzazione riguarda una attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista. Nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ARTICOLO 6

Autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa;
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base di criteri indicati ai successivi articoli.
3. Nelle domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività in esame, devono essere riportate:
 - a) le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
 - b) la descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere;
 - c) L'ubicazione dell' esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
4. All'istanza devono essere allegati per consentirne l'accertamento:
 - a) certificazione attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente, ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di Società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
 - b) certificato di idoneità sanitaria rilasciata dall'ASL competente dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto;
 - c) pianta planimetrica, in scala 1:100, dell'esercizio (firmata da professionista abilitato) indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
 - d) il diniego e l'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

ARTICOLO 7

Priorità nell'esame delle domande di nuove autorizzazioni

1. In caso vengano proposte contestualmente domande di rilascio di nuova autorizzazione e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento. A parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda, secondo il protocollo comunale.

ARTICOLO 8

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovo esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere ed attività affini possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti determinata dalla formula indicata al successivo punto 2 del presente articolo.

2. Distanza minima:

$\sqrt{\text{superficie urbanizzata del Comune in mq. (600.000)}}$

$\frac{\text{n° abitanti (3656)}}{\text{n° abitanti per addetto(522)}} \times \frac{\text{n° addetti in esercizio (7)}}{\text{numero esercizi in attività (6)}} = 270,00 \text{ ml.}$

ARTICOLO 9

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici e degli addetti.

I locali adibiti all'esercizio delle attività disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento devono avere i requisiti di dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- I. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:
 - a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt. 2.70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 s.l.m.; di mt. 2.55 per altitudine superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5/7/1975);
 - b) la superficie aerea illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto nei piani di lavoro è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (DPR 303/156 art. 10);
 - c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.
2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi (piccoli comuni, centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente salde e impermeabili, le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1.50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla legge 5.3.1990 nr, 46.
4. Nel caso di locali interessati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla ASL competente per territorio (servizio spresal) ex art. 8 DPR 19/3/1956 NR. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dell'umidità (che non deve comunque superare il 75%)
 - b) la ventilazione può anche essere forzata tale che garantisca un sufficiente ricambio mediante apposito impianto aeraulico;
 - c) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino a un'altezza di mt. 1.80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt 1.80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento è comunque consigliabile che siano arrotondati.
6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL competente, vanno installati su parte piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt 0.30. detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico dirette nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. II taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro, tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (DPR 19/3/1956 nr. 303 art. 18).
8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazione, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
10. II mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti, anche per l'attività estetiche al fine di impedire la trasmissione di agenti patogeni (che possano veicolare attraverso contatti ematici).
- a) L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) Nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) Per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - f) Le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g) Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno confezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a

perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del servizio di igiene e sanità pubblica della ASL, quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;

- h) Gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) In caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- j) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- k) Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- l) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito l'uso di piumini;
- m) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- n) I procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- o) Il confezionamento dei prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/secondo alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- p) Durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

- q) Gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 C° per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfestazione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- r) Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;
12. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'ASL eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (DPR 1124/65).
13. Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967 n. 977.
14. Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto B della [L.R. 26/03/1990](#) n.13, assimilabili a quelle provenienti dagli

insediamenti abitativi e pertanto come tali classificabili purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta [L.R. 13/1990](#). Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi in osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ARTICOLO 10

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive

contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene Sanità Pubblica della ASL competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 11

Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) i locali devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 9, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente, su parete piastrellata fino a mt 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt 0.30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchi con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 9 punti 6, 7, 9, 10, 11, 14 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico - sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dell'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 12

Altre disposizioni igienico sanitarie.

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti delle vigenti disposizioni in materia, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 13

Criterio di misurazione delle distanze

- I. Il requisito della distanza sarà accertato con misurazione in metri lineari, seguendo la via più breve, secondo la normativa del codice della strada vigente, dall'ingresso del laboratorio preesistente all'ingresso del laboratorio che si dovrà aprire.

II. Per i laboratori situati ai piani superiori di un edificio, verrà conteggiata anche la misurazione della scala fino alla porta di ingresso del laboratorio.

III. L'accertamento è affidato al Servizio Polizia Municipale.

ARTICOLO 14

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento - ampliamenti e riduzione dei locali.

- I. Il trasferimento della sede dell'esercizio, dovrà essere autorizzato, su domanda del titolare dell'esercizio stesso, previo accertamento dei requisiti igienici dei nuovi locali, delle distanze previste rispetto agli esercizi preesistenti e della destinazione d'uso dei locali stessi.
2. In caso di variazione del numero o delle dimensioni dei preesistenti locali, dovrà richiedersi preventivamente nuova autorizzazione sanitaria all'Azienda sanitaria locale. Detta richiesta dovrà essere trasmessa anche al Comune. L'utilizzazione dei nuovi locali, aggiunti od ampliati, sarà subordinata all'ottenimento della suddetta autorizzazione sanitaria e potrà avvenire solo su formale nulla-osta del Sindaco, il quale prenderà atto dell'autorizzazione rilasciata dall'ASL nei termini succitati. Il presente comma si riferisce anche all'ampliamento delle dotazioni delle apparecchiature meccaniche per trattamenti estetici. Ogni abuso verrà sanzionato ai sensi del successivo art. 17.
3. Nel caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, demolizione dello stabile, completa ristrutturazione quando non sia obiettivamente possibile la permanenza nei locali), è concesso il trasferimento a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino

sussista una distanza pari ad almeno il 60% della distanza prevista per l'apertura di nuovi esercizi.

4. E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo (fatto salvo il rispetto dei requisiti igienici sanitari dei locali e delle attrezzature) per un periodo di 6 mesi, esclusivamente prorogabile una tantum di altri 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell'esercizio.

ARTICOLO 15

Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività.

1. Fermi restando i requisiti igienico sanitari dei locali di cui all' art. 12, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, la superficie minima dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, (esclusi i locali accessori quali ingressi, servizi, ripostigli) è fissata in mq. 20,00 per due posti lavoro.

ARTICOLO 16

Subingresso per atto tra vivi

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente regolamento e dalle disposizioni integrative devono essere presentate in analogia con le modalità previste dall'art. 7 e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.

ARTICOLO 17

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione-cessazione dell'attività.

1. L'autorizzazione decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi. La decadenza viene dichiarata dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificarsi all'interessato.
2. L'autorizzazione viene revocata oltre che nelle ipotesi espressamente previste dagli artt. del presente regolamento, nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge;
 - b) mancata attivazione dell'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il Sindaco può tuttavia, per comprovate necessità o per altri gravi motivi prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio;
 - c) sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo di giorni 60.
3. L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico sanitari viene sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate, entro i termini che il Sindaco stabilirà con decorrenza dalla notifica. Nel caso in cui dette carenze non siano eliminate nel termine disposto dal Sindaco, l'autorizzazione verrà revocata.
4. E' consentito sospendere l'attività, senza alcuna formalità, fino ad un massimo di 3 giorni. Oltre tale termine, occorre richiedere specifica autorizzazione al Sindaco, indicandone i motivi.
5. Il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di altri tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

6. L'autorizzazione viene sospesa, a titolo di sanzione accessoria fino ad un massimo di gg. 3, qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità sensibili ed ingiustificate interruzioni giornaliere dell'attività.
7. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita comunicazione al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione.

ARTICOLO 18

Tariffe professionali ed orari di attività

- I. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, di esporre in luogo ben visibile al pubblico apposito cartello indicante i costi del servizio (suddiviso per qualità di prestazioni) e gli orari svolti.

ARTICOLO 19

Sanzioni

- I. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalle leggi vigenti in materia secondo le procedure di cui alla legge 689/1987 e s.m..
2. Verrà, inoltre, adottata la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio, da un minimo di gg. 1 fino ad un massimo di gg. 30, nelle seguenti ipotesi:
 - a) caso sub. Comma 6 art. 17;
 - b) uso di attrezzature improprie;
 - c) mancato rispetto delle normative igienico-sanitarie;
 - d) recidiva nell'inosservanza degli orari stabiliti, della pubblicità dei prezzi e dei giorni di chiusura obbligatoria.

3. L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco.
4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

Disposizioni transitorie e finali

- I. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed utilizzino una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4/01/90 n. 1 devono essere muniti dell'apposita autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del Regolamento per l'attività stessa.

ARTICOLO 20

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni di legge previste dal vigente statuto comunale. Lo stesso sostituisce integralmente quello precedente.